

## "Intese a latere" al C.I.A. 25/04/2006

In data 25 aprile 2006

tra

- la Banca CARIGE S.p.A., rappresentata dai Signori Rag. Alfredo SANGUINETTO, Direttore Generale, Avv. Giovanni POGGIO, Vice Direttore Generale e Dott. Sergio DONEGA', Dirigente,

e

- DIRCREDITO/FD, rappresentata dai Signori

- FALCRI, rappresentata dai Signori

- FIBA/CISL, rappresentata dai Signori

- FISAC/CGIL, rappresentata dai Signori

- UILCA, rappresentata dai Signori

Sono state raggiunte le seguenti intese:

A) Intese in materia di reperibilità

ARTICOLO 1

Ferma restando l'operatività dell'art. 34, CCNL 12/2/2005, l'Azienda, ove ritenuto, istituirà, nell'ambito del personale in possesso di determinate conoscenze tecniche (in particolare il personale addetto alla manutenzione, installazione e riparazione di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento, nonché degli sportelli automatici, nonché ancora di altri impianti il cui funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di lavoro), dei turni di reperibilità, formati di norma da due persone che potranno essere chiamate disgiuntamente o congiuntamente in dipendenza delle necessità e/o di specifiche normative di legge, aventi durata di una settimana (da lunedì a domenica compresi) e periodicità di norma non inferiore ad un mese, durante i quali detti dipendenti saranno tenuti all'obbligo della reperibilità come sopra inteso, secondo le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì, nelle ore comprese fra le 20 e le 6 e il sabato e la domenica (sino alle ore 6 del lunedì) e nei giorni festivi infrasettimanali 24 ore su 24; ovviamente, in tale periodo, gli interessati dovranno svolgere anche attività lavorativa osservando l'orario di lavoro settimanale e giornaliero contrattualmente previsto, se del caso strutturato su "turni" da determinarsi da parte dell'Azienda.

Ciascun dipendente, durante la settimana in cui verrà collocato "in turno di reperibilità", dovrà pertanto tenersi a disposizione, nella proprio residenza o domicilio ovvero in zona limitrofa raggiungibile telefonicamente, per ogni eventuale richiesta dell'Azienda, onde poter effettuare tempestivi interventi straordinari sugli impianti sopra descritti durante i citati orari di reperibilità, e quindi al di fuori dell'orario normale di lavoro (ossia anche nelle ore notturne dei giorni lavorativi e/o nei giorni di sabato, di domenica e festivi o semifestivi infrasettimanali).

A fronte di tale disponibilità e reperibilità, e indipendentemente dall'effettuazione o meno di interventi straordinari, a ciascun dipendente interessato verrà corrisposto un compenso forfettario, avente espressa natura di disagio temporaneo, pari, per ciascuna settimana di "turno", a € 215, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge; tale compenso deve intendersi sia remunerativo del disagio connesso con l'obbligo in questione, sia compensativo delle spese ad esso inerenti eventualmente sostenute dall'interessato, restando quindi esclusa, di norma, ogni possibilità per quest'ultimo di richiedere, separatamente e in aggiunta, il rimborso delle spese sostenute.

In caso di mancata effettuazione del pieno periodo settimanale già stabilito in "reperibilità" (7 giorni) il menzionato compenso forfettario di € 215 lorde, verrà così decurtato:

- di € 26 in caso di mancata effettiva piena reperibilità per ogni giorno normalmente lavorativo;
- di € 35 in caso di mancata effettiva piena reperibilità per le giornate di sabato e per le semifestività infrasettimanali;
- di € 50 in caso di mancata effettiva piena reperibilità per le giornate di domenica e per le festività infrasettimanali.

#### DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda precisa che la reperibilità di cui al presente articolo riguarda il personale, appartenente alle aree professionali 3<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> in possesso di determinate conoscenze tecniche, in particolare di personale addetto alla manutenzione, installazione e riparazione di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento, nonché degli sportelli automatici, nonché ancora di altri impianti il cui funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di lavoro.

#### ARTICOLO 2

L'Azienda, ove ritenuto, istituirà nell'ambito del personale in possesso di conoscenze tecnico-specifiche in tema di interventi meccanici (serrature, casseforti, ecc.) dei turni di reperibilità formati da una persona, aventi di norma durata di una settimana (da lunedì a venerdì) ripetibile e periodicità, in caso di servizio bisettimanale, di norma non inferiore ad un mese, durante i quali il dipendente sarà tenuto all'obbligo della reperibilità nelle ore comprese tra le 16.30 e le 20.00 dei soli giorni feriali e nei giorni semifestivi dalle ore 13.15 alle 17.00.

Durante il periodo di reperibilità l'interessato è ovviamente tenuto a svolgere anche attività lavorativa osservando l'orario di lavoro settimanale e giornaliero contrattualmente previsto ed attuato.

Il dipendente durante le due settimane di reperibilità dovrà pertanto tenersi a disposizione durante i citati orari di reperibilità, per ogni eventuale richiesta dell'Azienda, onde poter effettuare tempestivi interventi straordinari su serrature, casseforti, ecc., con le modalità sopra indicate all'articolo 1 che precede.

A fronte di tale reperibilità, e indipendentemente dall'effettuazione o meno di interventi straordinari, a ciascun dipendente interessato verrà corrisposta un'indennità avente natura di disagio temporaneo pari, per ogni settimana, a € 50, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. Tale compenso deve intendersi sia remunerativo del disagio connesso con l'obbligo in questione, che compensativo delle spese ad esso inerenti eventualmente sostenute dall'interessato, restando quindi esclusa, di norma, ogni possibilità per quest'ultimo di richiedere, separatamente e in aggiunta, il rimborso delle spese sostenute.

Il compenso forfettario di cui sopra verrà decurtato di € 10 per ogni giorno di mancata effettiva piena reperibilità ovvero nell'ipotesi di festività infrasettimanale, nella quale la reperibilità non è richiesta.

### ARTICOLO 3

Ferma restando la corresponsione dei compensi di cui agli artt. 1 e 2 che precedono, nel caso che al dipendente in "turno di reperibilità" venga richiesto di effettuare uno o più interventi straordinari, allo stesso spetteranno esclusivamente i seguenti riconoscimenti:

- a) per interventi di durata effettiva fino a 1 ora, compenso equivalente alla remunerazione di due ore di lavoro straordinario (se del caso notturno e/o festivo);
- b) per interventi di durata superiore a 1 ora e fino a 2 ore, un compenso equivalente alla remunerazione di 3 ore di lavoro straordinario (se del caso notturno e/o festivo);
- c) per interventi di durata superiore a 2 ore e fino a 3 ore, mezza giornata di permesso retribuito da fruire entro il mese successivo a quello dell'intervento effettuato;
- d) per interventi di durata superiore a 3 ore e fino a 4 ore, un compenso pari alla remunerazione di 1 ora di lavoro straordinario (se del caso notturno e/o festivo) e mezza giornata di permesso retribuito da fruire entro il mese successivo a quello dell'intervento effettuato;
- e) per interventi di durata superiore a 4 ore, si applicherà il combinato disposto previsto dalle precedenti lettere a), b) c), d), fermo restando che per la determinazione della durata di siffatte prestazioni ai fini della quantificazione dell'inerente compenso, si provvederà ad arrotondare (per eccesso) ad ora intera la prestazione eccezionale realmente effettuata, con l'aggiunta forfettaria di 1 ora (come previsto per i suddetti casi).

### ARTICOLO 4

Al personale cui l'Azienda chiederà di prestare il servizio di reperibilità, in relazione specificata alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, P.O.S.), verrà riconosciuto un trattamento settimanale analogo a quello indicato all'art. 1 e, ove trattisi di aree professionali, un trattamento per interventi analogo a quello indicato nell'art. 3.

L'Azienda precisa che allo stato intende fissare, di norma, la reperibilità in questione nei termini sotto riportati:

- dalle ore 20 alle ore 7 del mattino successivo per i giorni da lunedì a venerdì;
- dalle ore 20 del sabato alle ore 7 del lunedì mattina e analogamente per le festività infrasettimanali dalle ore 20 della vigilia alle ore 7 del giorno lavorativo successivo.

### Dichiarazioni a verbale

- Le parti convengono che tutti i compensi indicati negli artt. 1, 2 e 3 che precedono non sono da computarsi agli effetti del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29/5/82 n. 297, né ai fini della previdenza integrativa o complementare tempo per tempo aziendalmente in essere.
- L'Azienda doterà il personale in reperibilità delle apparecchiature funzionali all'effettuazione del servizio.

### B) Reperibilità degli addetti al SAGIS (Accordo 24/6/1994)

- I. La BANCA CARIGE S.P.A., al fine di garantire la copertura della posizione di lavoro presso la Sala SAGIS nelle giornate festive (sabato, domenica e festività infrasettimanali) prevede un servizio di reperibilità da parte del personale addetto alla Sala SAGIS per garantire l'intervento in caso di assenza dell'addetto di turno in tali giornate o per altri eventi particolari;
- II. il servizio di reperibilità sarà prestato a rotazione tra i vari addetti;
- III. il dipendente collocato in turno di reperibilità dovrà tenersi a disposizione, nella propria residenza o domicilio ovvero in zona limitrofa raggiungibile telefonicamente per ogni eventuale richiesta della Banca Carige S.p.A., onde poter effettuare tempestivi interventi durante l'orario di reperibilità (ossia nei giorni di sabato, domenica, festivi infrasettimanali e nei giorni feriali nell'arco di tempo che va dalle 16,25 alle 8,15);
- IV. a fronte di tale reperibilità le parti convengono che verrà riconosciuto per ogni turno settimanale di reperibilità un compenso forfettario, avente espressa natura di disagio temporaneo pari a € 170 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Tale compenso deve intendersi remunerativo del disagio connesso con l'obbligo in questione, e compensativo delle spese ad esso inerenti, eventualmente sostenute dall'interessato, restando quindi esclusa, di norma, ogni possibilità per quest'ultimo di richiedere, separatamente ed in aggiunta il rimborso delle spese sostenute.  
In caso di mancata effettuazione del pieno periodo settimanale già stabilito in reperibilità il menzionato compenso forfettario verrà così decurtato:  
€ 19 per i giorni feriali;  
€ 30 per il sabato e le festività infrasettimanali;  
€ 45 per la domenica.  
Ove venga effettuato l'intervento lavorativo verrà applicato lo specifico trattamento previsto dal 2° e 3° punto della lett. D) dello specifico accordo "Reperibilità SAGIS 24/6/94", ove trattisi di prestazioni in giornata feriale verrà corrisposta la retribuzione della paga oraria straordinaria ai sensi del contratto per le ore effettivamente lavorate.

### C) Referente di sicurezza (Accordo 24/6/1994)

Al punto VI), della sezione 2<sup>a</sup> - Referente di sicurezza, dell'Accordo 24/6/1994 vengono apportate le seguenti modifiche:

- al primo alinea, primo periodo, l'espressione "L. 1.100.000 forfettarie" viene sostituita con l'espressione "€ 600 forfettari";
- al terzo alinea, secondo periodo, l'espressione "decurtazione del compenso forfettario nella misura di L. 225.000 per ogni giornata di sabato o di domenica" viene sostituita con l'espressione "decurtazione del compenso forfettario nella misura di € 120 per ogni giornata di sabato o di domenica";
- al terzo alinea, secondo periodo, l'espressione "e di L. 110.000 per ciascuna delle altre giornate" viene sostituita con l'espressione "e di € 72 per ciascuna delle altre giornate";

### D) Servizi di sportello nella giornata di sabato

L'Azienda potrà individuare gli addetti per attivare l'apertura dei servizi di sportello al sabato nell'ambito di coloro che sono assegnati nella zona della Direzione Territoriale competente, dando preferenza, subordinatamente alle esigenze organizzative e funzionali, a chi presti il proprio consenso.

### E) Prestazioni lavorative in giornata di sabato

Le prestazioni lavorative effettuate dagli appartenenti alle Aree Professionali nella giornata di sabato non rientranti nelle ipotesi di cui al precedente punto B) - richieste dall'Azienda ma non rientranti nel concetto di straordinario - verranno compensate, a scelta dell'interessato, con la corresponsione della paga oraria ordinaria per le ore effettivamente lavorate maggiorate del 60%, oppure con il riconoscimento di un recupero pari alle ore effettivamente lavorate maggiorate del 30%, da fruirsi inderogabilmente entro due mesi dalla prestazione, in mancanza di che si darà comunque luogo alla monetizzazione secondo i criteri suddetti.

Ferma restando la vigenza della presente previsione, le Parti si incontreranno entro il 31/12/2006 per valutare congiuntamente le concrete modalità applicative delle previsioni in atto in materia di lavoro al sabato.

### F) Intervallo per il pasto

L'Azienda provvederà, periodicamente, a verificare la compatibilità degli intervalli per il pasto prescelti da ciascun dipendente con le esigenze di servizio, secondo le previsioni aziendali in atto.

0-0-0

Le parti convengono che tutte le intese raggiunte e siglate in data odierna decorrono dall'1/5/2006.

Le presenti intese scadono il 31/12/2007

- BANCA CARIGE S.p.A.

- DIRCREDITO/FD

- FALCRI

- FIBA/CISL

- FISAC/CGIL

- UILCA